



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 ottobre 2017 n.127

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 23, commi 1 e 5, della Legge 10 marzo 2015 n.28;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 19 settembre 2017;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

PREVENZIONE DELLA DISABILITA', SALUTE E RIABILITAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA', SOSTEGNO ALLA PERSONA CON DISABILITA' E AL NUCLEO FAMILIARE

TITOLO I AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Principi generali)

1. In attuazione dei principi generali indicati negli articoli 2 e 4 della Legge 10 marzo 2015 n.28, la Repubblica di San Marino riconosce e garantisce alle persone con disabilità il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni fondate sul proprio stato, prevedendo tutte le misure appropriate per assicurare l'accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità.

Art. 2 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato ha la finalità di:
 - a) definire la posizione sociale della persona con disabilità;
 - b) garantire la stessa qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, già forniti a tutti i cittadini, ma con un'accessibilità e fruibilità specifica al tipo di disabilità;

Art. 9

(Accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari)

1. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richieda, senza trovare ostacoli all'accesso al servizio o ad un percorso clinico a causa del tipo o della gravità della propria disabilità. Nei servizi del settore sanitario e socio-sanitario vanno previsti tutti gli ausili necessari e alternativi nonché indicazioni accessibili per agevolare l'accesso alla persona con disabilità e ai familiari.
2. I singoli servizi definiscono e concordano con gli stessi interessati o con il nucleo familiare, ove ritenuto necessario, percorsi adeguati per l'accesso in termini di orari e modalità tenendo conto dei rischi e delle necessità legate alla disabilità e delle caratteristiche ambientali e strutturali del servizio medesimo.
3. I singoli servizi fissano, sulla base di regolamenti della Direzione ISS, i tempi massimi di attesa presso la struttura di riferimento, entro i quali determinate prestazioni devono essere erogate tenendo conto del grado di classificazione della disabilità e in relazione al grado di urgenza evitando il più possibile al paziente eventuali stress e disagi relativi ai tempi e all'ambiente ospedaliero.

Art. 10

(Area disabilità)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge-quadro n. 28/2015 l'Area Disabilità istituita nell'ambito del Dipartimento Socio-Sanitario, è una funzione che coordina i Servizi Sanitari e Socio-Sanitari inerenti la disabilità, con la specifica funzione di sviluppare l'integrazione tra tutti i servizi in ragione del Piano Individualizzato di Vita. Nella funzione di coordinamento di tutti i servizi, l'Area Disabilità si relaziona anche con le scuole di ogni ordine e grado, gli Uffici del Lavoro, gli Uffici delle Attività Sociali e Culturali e ogni altro Ente pubblico e privato.
2. Con l'approvazione del presente decreto delegato, l'ISS è tenuto ad avviare lo sviluppo e la realizzazione dell'Area Disabilità che troverà formalizzazione nell'atto organizzativo dell'ISS, al fine di garantire la presa in carico globale della persona con disabilità.
3. Nell'ambito dell'Area disabilità, è istituito lo sportello denominato "Spazio Disabilità", in cui opera l'Operatore dell'Accoglienza al fine di garantire un servizio di front office, anche in collaborazione con l'URP, contattabile anche per via telefonica e rete internet finalizzato a fornire informazioni in merito a:
 - a) differenti possibilità di risposta istituzionale ed extraistituzionale, ai bisogni della persona con disabilità e delle loro famiglie;
 - b) modalità di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari dell'ISS;
 - c) normative in materia di tutele e benefici in favore della persona con disabilità in tutti gli ambiti con particolare riferimento all'ambito sanitario, scolastico, lavorativo nonché ai permessi e congedi parentali per l'assistenza alle famiglie;
 - d) offerte dei servizi pubblici e privati per l'assistenza alla persona con disabilità, anche sul territorio;
 - e) presidi sanitari e ausili tecnici protesici previsti dal nomenclatore di cui all'articolo 7.
4. Nell'ambito delle attività del servizio "Spazio Disabilità", che è tenuto a garantire tutte le informazioni in materia di disabilità anche per via telematica, è prevista l'eventuale pubblicazione di articoli e la diffusione di newsletter periodiche.
5. Lo "Spazio Disabilità" istruisce le pratiche per:
 - a) il rilascio della "carta della persona con disabilità", di cui all'articolo 4 del presente decreto delegato;
 - b) l'autorizzazione per il rilascio del permesso parcheggio disabili consegnato dalla Polizia Civile;
 - c) l'autorizzazione a fruire dei congedi parentali per l'assistenza ai familiari disabili.